

**INPS**

Istituto Nazionale  
Previdenza Sociale



**Direzione Centrale Entrate**

**Roma, 23 Marzo 2009**

**Circolare n. 43**

*Ai Dirigenti centrali e periferici  
Ai Direttori delle Agenzie  
Ai Coordinatori generali, centrali e  
periferici dei Rami professionali  
Al Coordinatore generale Medico legale e  
Dirigenti Medici*

e, per conoscenza,

*Al Commissario Straordinario  
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di  
Indirizzo e Vigilanza  
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei  
Sindaci  
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato  
all'esercizio del controllo  
Ai Presidenti dei Comitati amministratori  
di fondi, gestioni e casse  
Al Presidente della Commissione centrale  
per l'accertamento e la riscossione  
dei contributi agricoli unificati  
Ai Presidenti dei Comitati regionali  
Ai Presidenti dei Comitati provinciali*

**OGGETTO: ||Lavoratori autonomi e parasubordinati. Contribuzione volontaria per l'anno 2009||**

**SOMMARIO:**

1. *versamenti volontari nelle gestioni artigiani e commercianti*
2. *versamenti volontari nella Gestione separata*

1) Artigiani e Commercianti

Il contributo dovuto dai soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria nelle gestioni degli Artigiani e dagli Esercenti attività commerciali viene determinato, come è noto, secondo i criteri in vigore dal 1° luglio 1990, stabiliti dall'art. 3 della

legge 2 agosto 1990, n. 233 e successive modifiche e integrazioni (v. [circolare n. 96 del 2003](#)) .

La relativa contribuzione volontaria si determina applicando le aliquote stabilite per il versamento dei contributi obbligatori al reddito medio di ciascuna delle otto classi di reddito previste dalla citata norma.

Pertanto, l'importo dei contributi volontari degli artigiani e degli esercenti attività commerciali per il corrente anno dovrà essere calcolato con le seguenti aliquote:

- a) *prosecutori volontari nella Gestione artigiani:*  
20,00%, per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni;  
17,00%, per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni;
- b) *prosecutori volontari nella Gestione commercianti:*  
20,09%, per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni;  
17,09%, per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni.

Sulla base delle predette aliquote e dei valori reddituali aggiornati, sono state predisposte le tabelle di contribuzione che seguono, da applicare con effetto dal 1° gennaio 2009.

**ARTIGIANI**  
Classi di reddito ai fini della prosecuzione volontaria  
(decorrenza 01/01/2009)

	Classi di reddito			Reddito medio imponibile	Contribuzione mensile	
					20,00%RM	17,00%RM
1	Fino € 14.240			14.240	237,33	201,73
2	da € 14.241	a €	18.878	16.560	276,00	234,60
3	da € 18.879	a €	23.516	21.198	353,30	300,31
4	da € 23.517	a €	28.154	25.836	430,60	366,01
5	da € 28.154	a €	32.792	30.474	507,90	431,72
6	da € 32.793	a €	37.430	35.112	585,20	497,42
7	da € 37.431	a €	42.068	39.750	662,50	563,13
8	da € 42.069			42.069	701,15	595,98

**COMMERCANTI**  
Classi di reddito ai fini della prosecuzione volontaria  
(decorrenza 01/01/2009)

	Classi di reddito		Reddito medio imponibile	Contribuzione mensile	
				20,09%RM	17,09%RM
1	Fino € 14.240		14.240	238,40	202,80
2	da € 14.241	a € 18.878	16.560	277,24	235,84
3	da € 18.879	a € 23.516	21.198	354,89	301,90
4	da € 23.517	a € 28.154	25.836	432,54	367,95
5	da € 28.154	a € 32.792	30.474	510,19	434,00
6	da € 32.793	a € 37.430	35.112	587,83	500,05
7	da € 37.431	a € 42.068	39.750	665,48	566,11
8	da € 42.069		42.069	704,31	599,13

**N.B.**

La classe di reddito da attribuire è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore alla media dei redditi sui quali sono stati versati i contributi negli ultimi tre anni. Detta media va quindi rapportata ai soli importi indicati sub "reddito medio imponibile".

I valori sono stati definiti arrotondando all'unità di euro gli importi dei redditi che delimitano le otto classi di contribuzione e gli importi dei redditi medi imponibili; al centesimo di euro gli importi di contribuzione mensile relativi alle predette classi.

## 2) Gestione separata

L'importo del contributo volontario dovuto alla Gestione Separata deve essere determinato in base alle disposizioni di cui all'art. 7 del D.Lgs. n.184/1997, cioè applicando all'importo medio dei compensi percepiti nell'anno di contribuzione precedente alla data della domanda, l'aliquota IVS di finanziamento della Gestione.

Ai fini della determinazione del contributo volontario deve essere presa in considerazione esclusivamente l'aliquota IVS vigente per i soggetti privi di tutela previdenziale (non assicurati e non titolari di pensione) pari, per l'anno 2009, come peraltro indicato nella [circolare n. 13/2009](#), al 25,00%.

Poiché la contribuzione obbligatoria viene accreditata su base mensile, anche il contributo volontario dovrà essere calcolato a mese e poi versato per trimestri solari, alle scadenze previste per la generalità dei soggetti autorizzati.

Per l'anno 2009 l'importo minimo dovuto dai proscrittori volontari della gestione separata non potrà essere inferiore a € 3.560,00, su base annua, e ad € 296,66 su base mensile.

Tale importo viene determinato come segue:

- minimale per l'accredito contributivo  
per l'anno 2009<sup>(1)</sup> € 14.240,00
- moltiplicato per l'aliquota IVS (25,00%) = € 3.560,00 : 12 = € 296,66.

Infine, si rammenta che i contributi volontari devono essere versati alle scadenze del 30 giugno 2009, 30 settembre 2009, 31 dicembre 2009 e 31 marzo 2010, rispettivamente per i periodi :

gennaio – marzo      1° trimestre  
aprile – giugno      2° trimestre

luglio – settembre    3° trimestre  
ottobre – dicembre    4° trimestre.

Il Direttore generale  
Crecco

**1)** come stabilito dall'art. 2 del DM 2 maggio 1996, il minimale per l'accredito contributivo è quello previsto dall'art. 1, comma 3, della n. 233/1990 per la gestione degli esercenti attività commerciali